

REGOLAMENTO

MERCATO TURISTICO GIORNALIERO DEL TRONCHETTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 4 marzo 1996

Articolo 1

E' istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28.03.1991 n. 112 il mercato giornaliero turistico del Tronchetto.

Il perimetro dell'area mercatale, la localizzazione e dimensioni dei posteggi sono quelli che risultano alla planimetria allegato A che fa parte integrante del presente regolamento.

Articolo 2

L'attività di commercio su area pubblica nelle aree di mercato di cui all'articolo 1 è consentita esclusivamente agli operatori titolari di autorizzazione con posteggio dato in concessione decennale per essere utilizzato quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (articolo 1, comma 2, lettera a) Legge 112/91). Le modalità di funzionamento del mercato (rilascio autorizzazioni, orari, canoni, ecc.) sono quelle definite dal Regolamento Generale Comunale per il commercio su aree pubbliche.

Il presente regolamento definisce le caratteristiche particolari del mercato "Tronchetto".

Articolo 3

Nel periodo dell'area mercatale del Tronchetto sono previsti n. 26 posteggi, di cui allo stato della normativa, solo 24 sono sottoposti al regime della legge 112/1991 relativamente al fatto che il posteggio fa parte dell'azienda commerciale, mentre 2 sono riservati rispettivamente ad 1 attività di giornali e riviste e 1 a somministrazione alimenti e bevande.

I 24 posteggi assoggettati alla legge 112/94 sono:

- n. 1 – delle dimensioni di mq. 32 nelle vicinanze del Ferry- boat per il Lido;
- n. 23 – nel lotto denominato F2 delle dimensioni di mq. 20.

I rimanenti 2 posteggi sono tutti all'interno del lotto denominato F2 e contraddistinti con i numeri 2 e 22.

Articolo 4

I complessivi 25 posteggi del lotto F2, saranno utilizzati con box o altra struttura fissa, e sono da considerarsi come soluzione provvisoria che si concluderà con la realizzazione dell'area commerciale definitiva e in cui troveranno collocazione tutti e 25 gli operatori, con soluzioni omogenee per tipologia merceologica.

Il posteggio n. 26, posto nelle vicinanze del Ferry- boat rimarrà in linea di massima, riconfermato in tale posizione, essendo a servizio quasi esclusivo degli utenti di detto mezzo e sarà utilizzato con struttura fissa.

Articolo 5

Per struttura fissa si intende struttura predisposta per essere ancorata al suolo. Le strutture fisse potranno essere installate anche dal concessionario previa approvazione del progetto da parte dei competenti uffici e sulla base di strutture tipo che l'Amministrazione si riserva di imporre.

In caso di intervento da parte degli interessati sarà stipulata apposita convenzione che regolerà le modalità d'uso, la durata della concessione a titolo gratuito e il successivo canone.

Nel caso che l'Amministrazione Comunale metta a disposizione il posteggio attrezzato sarà stabilito idoneo canone.

Articolo 6

Le dimensioni del posteggio, fermo restando la superficie complessiva, possono essere variate per particolari esigenze d'interesse generale.

Articolo 7

All'interno dell'area mercatale è vietata l'attività di commercio di tipo itinerante.